

Ordinanza d'esecuzione della legge federale su l'imposta preventiva (Ordinanza sull'imposta preventiva, OIPrev)¹

del 19 dicembre 1966 (Stato 28 dicembre 2000)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 73 capoverso 1 della legge federale del 13 ottobre 1965² su l'imposta preventiva (detta qui di seguito «legge»),

ordina:

Titolo I. Riscossione dell'imposta **Capo primo: Disposizioni generali**

Art. 1

I. Amministrazione federale delle contribuzioni

L'Amministrazione federale delle contribuzioni emana le istruzioni generali e prende le decisioni particolari necessarie alla riscossione dell'imposta preventiva; essa stabilisce la forma e il contenuto dei moduli per l'iscrizione come contribuente, per i rendiconti, le dichiarazioni d'imposta e i questionari.

Art. 2

II. Obblighi del contribuente
1. Contabilità

¹ Il contribuente deve organizzare e tenere la sua contabilità in modo che, senza particolari difficoltà, sia possibile accertare e provare con certezza i fatti determinanti per l'obbligazione fiscale e il calcolo dell'imposta.

² Se il contribuente impiega nella sua contabilità il sistema dell'elaborazione automatica od elettronica dei dati, questo genere di contabilità è ammesso, ai fini della riscossione della imposta preventiva, solo se è garantita l'elaborazione completa ed esatta di tutte le operazioni e cifre fiscalmente essenziali a partire dal documento contabile originale sino ai conti annuali e al rendiconto d'imposta, e se i giustificativi necessari al calcolo dell'imposta dovuta sono chiaramente ordinati e leggibili.

³ L'Amministrazione federale delle contribuzioni può consentire al contribuente, con gli oneri e alle condizioni da essa stabiliti, di conservare i giustificativi in forma di microfilms. In tal caso, è fatto obbligo al contribuente di presentare, a sue spese, gli ingrandimenti dei

RU 1966 1624

¹ Introdotta dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2994).
² RS 642.21

giustificativi chiesti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni e, in occasione della verifica contabile prevista all'articolo 40 della legge, di mettere a disposizione degli ispettori, su loro richiesta, un apparecchio di proiezione con il necessario personale servente.

Art. 3

2. Rendiconto e attestazione quanto alla deduzione d'imposta

¹ Quando il contribuente rilascia un rendiconto al beneficiario della prestazione imponibile, egli deve farvi figurare la data di scadenza della stessa e il suo ammontare lordo, prima della deduzione dell'imposta preventiva e delle spese.

² Quando il beneficiario della prestazione imponibile chiede un'attestazione speciale (art. 14 cpv. 2 della legge), essa deve menzionare:

- a. i dati personali del beneficiario e l'indirizzo noto a colui che rilascia l'attestazione;
- b. il genere e l'ammontare nominale del valore patrimoniale che ha fruttato la prestazione imponibile;
- c. l'ammontare lordo della prestazione imponibile, il periodo cui si riferisce e la data di scadenza;
- d. l'ammontare dell'imposta preventiva dedotta;
- e. la data del rilascio dell'attestazione, il cognome, il nome, l'indirizzo (bollo della ragione sociale) e la firma di colui che la rilascia.

³ Il contribuente deve rilasciare una sola attestazione per una medesima prestazione imponibile; le copie e le attestazioni sostitutive devono essere designate come tali.

⁴ L'Amministrazione federale delle contribuzioni può accettare, con gli oneri e alle condizioni da essa stabiliti, attestazioni non firmate o fatte direttamente su l'istanza di rimborso.

Art. 4

3. Prestazioni in valuta estera

¹ Se la prestazione imponibile è espressa in valuta estera, essa deve essere calcolata in franchi svizzeri al momento della sua scadenza.

² L'attestazione quanto alla deduzione dell'imposta (art. 3 cpv. 2) deve menzionare l'ammontare lordo della prestazione nelle due valute e il corso di conversione.

³ Se le parti non hanno concordato un corso di conversione fisso, il calcolo si opera in base al corso medio dell'offerta e della domanda dell'ultimo giorno feriale precedente la scadenza della prestazione.

Art. 5

4. Dichiarazione di prestazioni in sofferenza, ecc.

¹ Se, per insolvibilità, il debitore non è in grado di eseguire la prestazione imponibile alla sua scadenza, o se ha ottenuto una dilazione in base alla legislazione federale, egli ne deve informare spontaneamente l'Amministrazione federale delle contribuzioni, comunicandole quando la prestazione sarà presumibilmente pagabile.

² Se il contribuente è dichiarato fallito, l'amministrazione del fallimento deve stabilire il rendiconto prescritto per l'imposta scaduta all'atto della dichiarazione del fallimento (art. 16 cpv. 3 della legge) e inviarlo all'Amministrazione federale delle contribuzioni, corredato dei giustificativi (art. 38 cpv. 2 della legge).

Art. 6

III. Procedura di riscossione
1. Richiesta d'informazioni; audizione

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni può chiedere informazioni scritte od orali e convocare il contribuente per un'audizione.

² Quando sembri opportuno, le informazioni date sono messe a verbale in presenza della persona escussa; il processo verbale deve essere firmato da essa e dal funzionario inquirente e, in caso, da colui che l'ha tenuto.

³ Prima di ogni audizione secondo il capoverso 2, la persona da ascoltare deve essere invitata a dire la verità ed avvertita delle conseguenze che implica il fatto di fornire informazioni inesatte (art. 62 cpv. 1 lett. d della legge).

Art. 7

2. Verifica dei libri di commercio

¹ Il contribuente può, e su richiesta dell'Amministrazione federale delle contribuzioni deve, assistere alla verifica dei libri di commercio (art. 40 cpv. 2 della legge) e dare le spiegazioni necessarie.

² L'Amministrazione federale delle contribuzioni non è obbligata a preavvisare il contribuente della sua intenzione di procedere ad una verifica dei libri di commercio.

Art. 8

IV. Esazione e garanzie dell'imposta
1. Esecuzione forzata

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha la competenza di promuovere esecuzioni quanto ai crediti vantati dalla Confederazione a titolo di imposta preventiva, interessi, spese e multe, di insinuare i crediti nel fallimento, di chiedere il rigetto dell'opposizione e di prendere tutti i provvedimenti necessari alla garanzia e all'esazione dei crediti.

² È riservata la competenza dell'Amministrazione federale delle finanze quanto alla conservazione degli attestati di carenza di beni e all'esecuzione di un credito accertato mediante un attestato di carenza di beni.

Art. 9

2. Garanzie
a. Società
dominate da
stranieri

¹ Quando il capitale di una società anonima o a garanzia limitata è detenuto per più dell'80 per cento (direttamente o indirettamente) da persone domiciliate all'estero,

l'attivo principale della società si trova all'estero o è costituito prevalentemente da crediti od altri diritti verso persone domiciliate all'estero, e

la società non distribuisce ogni anno, come dividendo o quota dell'utile, una parte adeguata del reddito netto ai portatori di azioni, di quote sociali o di buoni di godimento,

l'Amministrazione federale delle contribuzioni può esigere delle garanzie, l'esazione dell'imposta apparendo in pericolo (art. 47 cpv. 1 lett. a della legge).

² L'ammontare da garantire deve corrispondere all'imposta che dovrebbe essere pagata in caso di liquidazione della società; se necessario, esso va determinato di nuovo ogni anno in base al conto annuale.

Art. 10

b. Costituzione
di garanzie

¹ Le garanzie chieste ai termini dell'articolo 47 della legge devono essere costituite da garanzie reali, da fideiussioni, da assicurazioni di fideiussione o altre, in conformità dell'ordinanza del 21 giugno 1957³ concernente la costituzione di garanzie a favore della Confederazione.

² Le garanzie fornite sono svincolate non appena siano stati pagati le imposte, gli interessi e le spese che esse cautelavano o non si dia più il motivo della garanzia.

³ ...⁴

Art. 11

3. Radiazione dal
registro
di commercio

¹ Le società anonime, a responsabilità limitata o cooperative possono essere radiate dal registro di commercio soltanto se l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha informato l'ufficio cantonale del registro di commercio che l'imposta preventiva dovuta è stata pagata.

² Il capoverso 1 si applica alla radiazione di ogni altro ente, inteso ai termini dell'articolo 10 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 giugno 1937⁵ sul registro di commercio (ditta individuale, società in nome collettivo o in accomandita, associazione, fondazione, succursale di un'impresa straniera), quando l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha

³ [RU 1957 527; 1975 2373 art. 19 cpv. 1 lett. b. RU 1986 154 art. 51 n. 3]. Ora: in conformità dell'art. 43 dell'O dell'11 giu. 1990 sulle finanze della Confederazione (RS 611.01).

⁴ Abrogato dal n. 14 dell'all. n. 3 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato (RS 173.31).

⁵ RS 221.411

informato l'ufficio cantonale del registro di commercio che l'ente è divenuto contribuente in base alla legge.

Art. 12

V. Restituzione di imposte non dovute

¹ Le imposte e gli interessi pagati, che non sono stati determinati con una decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, sono restituiti non appena è accertato che non erano dovuti.

² Se un'imposta non dovuta è già stata trasferita (art. 14 cpv. 1 della legge), la restituzione è concessa soltanto se è accertato che la persona cui l'imposta è stata trasferita non ne ha ottenuto il rimborso con la procedura ordinaria di rimborso e che tale persona verrà messa al beneficio della restituzione secondo il capoverso 1.

³ Se l'istante si avvale di fatti da cui risulta che un'altra imposta federale era dovuta, anche se nel frattempo prescritta, la restituzione è concessa soltanto per l'ammontare eccedente detta imposta.

⁴ Il diritto alla restituzione si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile nel quale il pagamento è stato fatto.

⁵ Le disposizioni della legge e dell'ordinanza quanto alla riscossione dell'imposta si applicano per analogia; se l'istante non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e se il diritto alla restituzione non può essere accertato senza le informazioni chieste dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, l'istanza è respinta.

Art. 13

VI. Compensazione

L'Amministrazione federale delle contribuzioni può compensare con l'imposta preventiva, di cui il debitore chiede il rimborso, un credito fiscale maturato la cui esazione è in pericolo.

Capo secondo: Imposta sui redditi di capitali mobili

A. Imposta sul reddito di obbligazioni e di averi di clienti

Art. 14

I. Oggetto dell'imposta
1. Reddito imponibile

¹ Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale.

² ...⁶

⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 22 nov. 2000 (RU 2000 2994). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

Art. 15

2. Obbligazioni e titoli emessi in serie

¹ Si considerano obbligazioni, al portatore, all'ordine o nominative:

- a. le obbligazioni di prestiti, comprese le quote di prestiti garantiti da pegno immobiliare, i titoli di rendita, le obbligazioni fondiarie, le obbligazioni di cassa, i buoni di cassa e di deposito;
- b. i titoli di credito affini alle cambiali e gli altri valori scontabili emessi in più esemplari e destinati ad essere collocati nel pubblico.

² Si considerano cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, le cartelle ipotecarie e le rendite fondiarie emesse in più esemplari, a condizioni uguali, stipulate al portatore o all'ordine, o provviste di cedole al portatore o all'ordine, e che economicamente possono essere equiparate alle quote di prestiti.

Art. 16

3. Libretti di risparmio, ecc.

¹ Non si considerano nominativi i libretti di risparmio o di deposito e i depositi a risparmio contrassegnati da un numero, da una parola convenzionale di riconoscimento o da un indirizzo fittizio (conto numerico, ecc.).

² Si considerano depositi a risparmio, ai termini dell'articolo 5 capoverso 1 lett. c della legge, soltanto i depositi presso banche e casse di risparmio, intese nel senso della legge federale dell'8 novembre 1934⁷ su le banche e le casse di risparmio, se detti depositi sono depositi a risparmio ai termini degli articoli 15 e 16 di tale legge federale e figurano come tali a bilancio.

Art. 17

II. Iscrizione come contribuente

¹ La persona domiciliata in Svizzera (art. 9 cpv. 1 della legge) che emette obbligazioni, cartelle ipotecarie e rendite fondiarie in serie, che offre pubblicamente di accettare denari fruttiferi o accetta in modo continuo denari dietro interesse è tenuta, prima di iniziare la sua attività e senza esservi sollecitata, a dichiararsi come contribuente all'Amministrazione federale delle contribuzioni; la dichiarazione può essere collegata con quella richiesta per le tasse di bollo sulle obbligazioni.

² La dichiarazione deve menzionare: il nome (ragione sociale) e la sede dell'impresa, come pure tutte le succursali in Svizzera che soddisfano alle condizioni del capoverso 1, o se si tratta di una persona giuridica, di una società commerciale senza personalità giuridica la cui sede statutaria si trova all'estero, la ragione sociale ed il luogo della sede principale, con l'indirizzo della direzione in Svizzera; il genere e l'inizio dell'attività; l'esercizio contabile e la data di scadenza degli

interessi. La dichiarazione deve essere corredata dei giustificativi necessari al controllo dell'obbligazione fiscale (prospetto di emissione, regolamento per i libretti di risparmio o i depositi, ecc.).

³ Le modificazioni sopravvenute dopo l'inizio dell'attività relativamente ai fatti da dichiarare o ai giustificativi da inviare conformemente al capoverso 2, in particolare l'apertura di nuove succursali e le modificazioni apportate ai regolamenti, devono essere dichiarate spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

⁴ Quando un'impresa che si è già annunciata come contribuente all'Amministrazione federale delle contribuzioni emette nuovi titoli o crea nuove possibilità d'investimento, il cui reddito è soggetto all'imposta preventiva, la dichiarazione può limitarsi a questi fatti.

Art. 18

III. Rendiconto
d'imposta
1. Obbligazioni
di prestiti; ecc.

L'imposta sui redditi delle obbligazioni di prestiti, come pure delle obbligazioni, cartelle ipotecarie e rendite fondiari emesse in serie che l'Amministrazione federale delle contribuzioni equipara alle obbligazioni di prestiti ai fini del rendiconto d'imposta, ed anche quella sui redditi degli averi iscritti nel libro del debito pubblico, deve essere pagata spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni entro 30 giorni dalla scadenza del reddito (scadenza della cedola), in base a un rendiconto da farsi su modulo ufficiale.

Art. 19

2. Obbligazioni
di cassa, ecc.;
averi di clienti

¹ L'imposta sul reddito delle obbligazioni di cassa, dei buoni di cassa e di deposito, dei titoli di credito affini alle cambiali e degli altri valori scontabili, come pure delle obbligazioni, delle cartelle ipotecarie e rendite fondiari emesse in serie che l'Amministrazione federale delle contribuzioni equipara alle obbligazioni di cassa ai fini del rendiconto d'imposta, ed anche quella sul reddito degli averi di clienti presso banche e casse di risparmio, deve essere pagata spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni nei 30 giorni successivi alla fine di ogni trimestre commerciale, per gli interessi ed altri redditi maturati nel trimestre, in base a un rendiconto da farsi su modulo speciale.

² Per evitare complicazioni sproporzionate, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può consentire o prescrivere che il rendiconto d'imposta deroghi al capoverso 1; in particolare, essa può concedere:

- a. che l'imposta scaduta nei primi tre trimestri civili venga accertata in modo approssimativo e quella scaduta per tutto l'anno conteggiata definitivamente soltanto dopo la fine dell'ultimo trimestre civile;

b.⁸ che, quando il valore nominale complessivo delle obbligazioni e degli averi in banca, intesi nel senso del capoverso 1, non eccede 1 000 000 di franchi, l'imposta sui redditi fruttati venga conteggiata una sola volta l'anno.

³ Il contribuente deve far figurare separatamente nei suoi libri di commercio, insieme ai redditi relativi, la consistenza: delle obbligazioni di cassa (comprese obbligazioni, cartelle ipotecarie e rendite fondiariae emesse in serie loro equiparate ai fini del rendiconto d'imposta); dei titoli di credito affini alle cambiali e degli altri titoli scontabili; degli averi di clienti ai termini dell'articolo 11 capoverso 1 lett. *b* della legge federale del 4 ottobre 1917⁹ sulle tasse di bollo, come pure degli altri averi di clienti, ciascuno dei due gruppi dovendo essere suddiviso in averi i cui redditi non sono soggetti all'imposta preventiva (art. 5 cpv. 1 lett. *c* della legge) e in averi i cui redditi sono soggetti all'imposta.

B. Imposta sul reddito di azioni, di quote in società a garanzia limitata, in società cooperative e di buoni di godimento

Art. 20

I. Oggetto dell'imposta

¹ Si considera reddito imponibile di azioni, di quote in società garanzia limitata e cooperative, ogni prestazione valutabile in denaro corrisposta dalla società ai titolari di diritti di partecipazione, o a terze persone loro vicine, che non ha il carattere di rimborso delle quote di capitale sociale versato esistenti all'atto della prestazione (dividendi, abbuoni, azioni gratuite, buoni di partecipazione gratuiti, eccedenze di liquidazione, ecc.).¹⁰

² Si considera reddito imponibile di buoni di partecipazione e di godimento ogni prestazione valutabile in denaro fondata sul diritto di partecipazione o godimento, corrisposta ai titolari di tali diritti; il rimborso del valore nominale dei buoni di partecipazione emessi gratuitamente non costituisce reddito imponibile in quanto la società provi d'aver pagato l'imposta preventiva sul valore nominale al momento dell'emissione dei titoli.¹¹

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2994).

⁹ [CS **6** 105; RU **1966** 384 art. 68 n. I, RU **1974** 11 art. 53 cpv. 1 lett. a]. Questa citazione è divenuta senza oggetto all'entrata in vigore della LF del 27 giu. 1973 sulle tasse di bollo (RS **641.10**).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 1200).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 1200).

³ Non si applica l'articolo 4 capoverso 2 della legge ai trasferimenti di sede che divengono efficaci conformemente all'articolo 10 del decreto del Consiglio federale 12 aprile 1957¹², concernente misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali.

Art. 21

II. Rendiconto d'imposta
1. Società anonime e società a garanzia limitata
a. In generale

¹ Ogni società anonima o società a garanzia limitata svizzera (art. 9 cpv. 1 della legge) è tenuta a consegnare spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni, nei 30 giorni successivi all'approvazione del conto annuale, il rapporto di gestione o una copia firmata del conto annuale (bilancio e conto dei profitti e delle perdite), come pure una distinta su modulo ufficiale, quanto al capitale esistente alla fine dell'esercizio, alla data dell'assemblea generale, all'ammontare e alla scadenza della ripartizione dell'utile, e a pagare l'imposta sui redditi maturati in seguito all'approvazione del conto annuale.

² L'imposta sui redditi non maturati in seguito all'approvazione del conto annuale o che non sono versati in base al conto annuale (acconti di dividendo, interessi per il periodo di avviamento, azioni gratuite, eccedenze di liquidazione, riscatto di buoni di godimento, prestazioni valutabili in denaro di altro genere) deve essere pagata spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni nei 30 giorni successivi alla scadenza del reddito, in base ad un rendiconto da farsi su modulo ufficiale.

³ Se non è stabilita la data di scadenza del reddito, il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui viene deliberata la distribuzione o, non dandosi una deliberazione, dal giorno della distribuzione del reddito.

⁴ Se il conto annuale non è approvato nei sei mesi successivi alla fine del relativo esercizio, la società è tenuta ad informare l'Amministrazione federale delle contribuzioni, prima della scadenza del settimo mese, dei motivi del ritardo e della data alla quale i conti verranno presumibilmente approvati.

Art. 22

b. Scioglimento; trasferimento della sede all'estero

¹ Se una società anonima o a garanzia limitata viene sciolta (art. 736 e 820 CO¹³), essa deve informarne senza indugio l'Amministrazione federale delle contribuzioni.

² La società disciolta è tenuta ad inviare all'Amministrazione federale delle contribuzioni una copia firmata del bilancio compilato dai liquidatori e ad informarla regolarmente, secondo le istruzioni da essa im-

¹² RS 531.54

¹³ RS 220

partite, quanto allo stato della liquidazione e, segnatamente, quanto all'impiego dell'attivo; terminata la liquidazione, una copia firmata del conto di liquidazione, corredata di una distinta concernente la ripartizione dell'eccedenza che ne risulta, deve essere inviata all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

³ La società è tenuta a pagare spontaneamente l'imposta in base a un rendiconto speciale, nei 30 giorni successivi ad ogni distribuzione di una parte dell'eccedenza di liquidazione.

⁴ Le disposizioni dei capoversi 1 a 3 si applicano per analogia quando la società si scioglie senza entrare in liquidazione.

⁵ Se vuol trasferire la sede all'estero, la società deve informarne senza indugio l'Amministrazione federale delle contribuzioni, inviarle il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite compilati al giorno del trasferimento della sede e, in pari tempo, pagare l'imposta dovuta sulla sostanza eccedente il capitale sociale versato. Tale disposizione si applica parimente alla società che, avendo la sede statutaria all'estero, vi vuole trasferire anche la direzione effettiva.

Art. 23

2. Società cooperative

¹ Ogni società cooperativa svizzera i cui statuti prevedono delle prestazioni pecuniarie dei soci o la formazione di un capitale mediante quote sociali è tenuta ad annunciarsi all'Amministrazione federale delle contribuzioni, spontaneamente e senza indugio, non appena essa sia iscritta al registro di commercio o non appena le relative disposizioni siano assunte negli statuti; la dichiarazione deve essere corredata di una copia firmata degli statuti.

² Le società cooperative che hanno emesso quote sociali vengono invitate, ogni anno, a presentare la dichiarazione d'imposta e a soddisfare alle obbligazioni fiscali che gli spettano in tali occasione; la dichiarazione d'imposta, corredata del rapporto di gestione o di una copia firmata del conto annuale (bilancio conto dei profitti e delle perdite), deve essere inviata all'Amministrazione federale delle contribuzioni nei 30 giorni successivi a ricevimento dell'invito.

³ L'Amministrazione federale delle contribuzioni verifica la dichiarazione e procede alla tassazione. La tassazione ha qualità di decisione ai termini dell'articolo 41 della legge.

⁴ La società cooperativa è tenuta a pagare l'imposta nei 30 giorni successivi alla notifica della tassazione.

⁵ Quando si dà scioglimento di una società cooperativa o trasferimento della sua sede all'estero, l'articolo 22 si applica per analogia, con la riserva che l'imposta dovuta è, in ogni caso accertata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 24

III. Notifica
sostitutiva del
pagamento
dell'imposta

1. Casi
d'applicazione

¹ La società può essere autorizzata, su richiesta, a soddisfare alle sue obbligazioni fiscali mediante la notifica della prestazione imponibile (art. 20 della legge) quando:

- a. l'imposta accertata in occasione di un controllo ufficiale o di una verifica dei libri di commercio riguarda prestazioni maturate in anni anteriori;
- b. si dia emissione o aumento del valore nominale di azioni di quote sociali o di certificati di quote in società cooperative mediante scioglimento di riserve della società (azioni gratuite, ecc.);
- c. si dia distribuzione di dividendi in natura o di eccedenze di liquidazione mediante cessione dell'attivo;
- d. si dia trasferimento della sede all'estero.

² La procedura della notifica è ammessa soltanto se è accertato che le persone a carico delle quali l'imposta dovrebbe essere trasferita (beneficiari della prestazione) avrebbero diritto al suo rimborso, ai termini della legge o dell'ordinanza, e se il loro numero non supera venti persone.

Art. 24a¹⁴

2. Notifica
nel caso di
riscatto dei
propri diritti di
partecipazione

La società o la società cooperativa può essere autorizzata, su richiesta, a soddisfare ai suoi obblighi fiscali mediante la notifica della prestazione imponibile se:

- a. l'imposta è dovuta giusta l'articolo 4a capoverso 2 della legge;
- b. la società contribuente prova che i diritti di partecipazione riscattati provengono dalla sostanza commerciale del venditore;
- c. al momento della vendita il venditore era assoggettato illimitatamente all'imposta in Svizzera; e
- d. la vendita è stata contabilizzata correttamente dal venditore.

Art. 25

3. Istanza;
autorizzazione¹⁵

¹ L'istanza deve essere presentata per iscritto all'Amministrazione federale delle contribuzioni; essa deve menzionare:

- a. i dati personali dei beneficiari della prestazione e il luogo del domicilio o della dimora alla scadenza della prestazione;

¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2994). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2994).

- b. il genere e l'ammontare lordo della prestazione spettante a ciascun beneficiario, la data della scadenza ed, eventualmente, il periodo a cui si riferisce la prestazione.

² L'Amministrazione federale delle contribuzioni chiarisce la fattispecie e prende la sua decisione; essa può subordinare l'accoglimento dell'istanza ad oneri e condizioni. La decisione quanto a prestazioni non ancora maturate è presa con riserva del controllo successivo del diritto al rimborso spettante al beneficiario alla scadenza della prestazione.

³ L'autorizzazione non dispensa la società dall'obbligo di assicurarsi, prima di fare la notifica, che il beneficiario aveva ancora in Svizzera il domicilio o la dimora durevole alla scadenza della prestazione.

Art. 26

4. Notifica;
riscossione
posticipata
dell'imposta¹⁶

¹ La notifica della prestazione imponibile, con tutti i dati enumerati all'articolo 3 capoverso 2, deve essere presentata all'Amministrazione federale delle contribuzioni in tanti duplicati quanti sono i beneficiari, nel termine previsto all'articolo 21, corredata dei giustificativi ivi prescritti.

² Se l'istanza, di cui all'articolo 25 capoverso 1, soddisfa alle esigenze poste dal capoverso precedente quanto al contenuto e al numero degli esemplari chiesti, si rende superfluo presentare una nuova notifica; in caso contrario, la notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta (art. 24 cpv. 1 lett. a) deve essere presentata nei 30 giorni successivi all'autorizzazione.

³ L'Amministrazione federale delle contribuzioni trasmette le notifiche alle autorità cantonali competenti. Queste sono tenute, in quanto l'Amministrazione federale delle contribuzioni lo disponga in seguito ad una riserva di cui all'articolo 25 capoverso 2, ad informarla se il beneficiario della prestazione potrebbe ottenere il rimborso dell'imposta.

⁴ Se al beneficiario della prestazione non compete il diritto al rimborso dell'imposta, l'Amministrazione federale delle contribuzioni esige l'imposta dalla società o dai corresponsabili. È riservata l'apertura del procedimento penale.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2994).

5. Notifica
sostitutiva del
pagamento
dell'imposta
per i dividendi
all'interno di
un gruppo

Art. 26a¹⁷

¹ Se una società di capitali o una società cooperativa partecipa direttamente per almeno il 20 per cento al capitale sociale di un'altra società, essa può ordinare a questa, tramite istanza redatta su modulo ufficiale, di versarle i dividendi in contanti senza dedurre l'imposta preventiva.

² La società contribuente, da parte sua, completa l'istanza e la presenta spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni entro 30 giorni dalla scadenza dei dividendi unitamente al modulo ufficiale da allegare al conto annuale. È applicabile l'articolo 21.

³ La procedura di notifica è ammessa soltanto se è accertato che la società di capitali o la società cooperativa a carico della quale l'imposta dovrebbe essere trasferita avrebbe diritto al suo rimborso secondo la legge o l'ordinanza.

⁴ Se dal controllo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni risulta che si è a torto usato della procedura di notifica, l'imposta preventiva deve essere riscossa posticipatamente; se il credito fiscale è contestato, l'Amministrazione federale delle contribuzioni emana una corrispondente decisione. È fatta salva l'apertura di un procedimento penale.

Art. 27

IV. Condono

¹ L'istanza di condono del credito fiscale, giusta l'articolo 18 della legge, deve essere presentata all'Amministrazione federale delle contribuzioni al più tardi insieme con il rendiconto dell'imposta scaduta (art. 21) o con la dichiarazione d'imposta (art. 23 cpv. 2).

² L'Amministrazione federale delle contribuzioni può esigere dall'istante le informazioni e i documenti giustificativi necessari quanto a tutti i fatti che potrebbero essere di qualche momento per il condono; l'istanza è respinta se il richiedente non soddisfa agli obblighi impostigli.

C. Imposta sui redditi delle quote in fondi d'investimento

Art. 28

I. Oggetto
dell'imposta
1. Reddito
imponibile

¹ Si considera reddito imponibile di quote in fondi d'investimento ogni prestazione valutabile in denaro, fondata sulle quote, corrisposta al loro portatore, la quale non è versata mediante cedola che serve esclusivamente alla distribuzione di profitti in capitale o al rimborso di versamenti di capitale (art. 5 cpv. 1 lett. d della legge).

¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2994).

² In caso di ripresa delle quote l'imposta è riscossa soltanto se la ripresa è dovuta a dichiarazione formale di revoca del contratto d'investimento collettivo da parte del portatore di quote, a scioglimento del fondo o alla sua liquidazione.

³ Se delle quote sono emesse senza cedole o la prestazione è corrisposta dietro consegna della quota o non si danno quote, i profitti in capitale e i versamenti di capitale distribuiti sono esentati dall'imposta, qualora figurino separatamente nel conteggio destinato al portatore delle quote.

Art. 29

2. Ripartizione delle perdite e delle spese

Le perdite subite da un fondo d'investimento e le spese relative al conseguimento di profitti in capitale (spese di conseguimento del profitto, commissione di distribuzione, ecc.) devono essere addebitate ai profitti in capitale conseguiti ed al capitale.

Art. 30

3. Patrimoni dello stesso genere; direzione del fondo e banca depositaria

¹ Le disposizioni della presente ordinanza, quando trattano di «fondi di investimento», si applicano per analogia anche agli altri patrimoni dello stesso genere.

² Le disposizioni che trattano di «direzione del fondo» o di «banca depositaria», si applicano per analogia alle persone che esercitano queste funzioni.

Art. 31

II. Iscrizione come contribuente

¹ La persona domiciliata in Svizzera, che è contribuente ai termini dell'articolo 10 capoverso 2 della legge, è tenuta, prima di iniziare l'emissione delle quote e senza esservi sollecitata, a dichiararsi come contribuente all'Amministrazione federale delle contribuzioni; la dichiarazione può essere collegata con quella richiesta per la tassa di bollo sulle quote in fondi d'investimento.

² La dichiarazione deve menzionare: il nome (ditta) e la sede della direzione del fondo, quelli della banca depositaria e, se l'una e l'altra si trovano all'estero, quelli della persona domiciliata in Svizzera che ha emesso unitamente a loro le quote, come pure quelli di qualsiasi persona che presta in Svizzera la sua opera come ufficio di pagamento (art. 10 cpv. 2 della legge); il nome del fondo d'investimento; la data alla quale s'inizierà l'emissione delle quote; l'esercizio contabile e la durata del fondo. La dichiarazione deve essere corredata del regolamento del fondo e del prospetto d'emissione.

³ Le modificazioni sopravvenute dopo l'inizio dell'attività relativamente ai fatti da dichiarare o ai giustificativi da inviare conformemente al capoverso 2, in particolare l'apertura di nuovi uffici di pagamento e le modificazioni apportate al regolamento del fondo, devono

essere dichiarate spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

⁴ Se delle quote vengono emesse da una persona domiciliata all'estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera, quest'ultima è tenuta, su richiesta dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, a presentare la contabilità del fondo d'investimento, corredata dei documenti giustificativi.

Art. 32

III. Rendiconto
d'imposta
1. In generale

¹ Il contribuente, inteso ai termini dell'articolo 10 capoverso 2 della legge, deve pagare spontaneamente l'imposta all'Amministrazione federale delle contribuzioni entro 30 giorni dalla scadenza del reddito (scadenza della cedola), in base a un rendiconto da farsi su modulo ufficiale.

² Nei sei mesi successivi alla fine dell'esercizio, il contribuente è tenuto a consegnare spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni il rapporto di gestione corredato del conto annuale del fondo d'investimento. Quando non si dia un rapporto di gestione o se esso non contiene i dati necessari, il contribuente è tenuto a consegnare: una copia firmata del conto annuale consistente in un conto patrimoniale e in un conto economico, dando informazioni quanto all'impiego dell'utile netto, dei profitti in capitale e dei versamenti di capitale distribuiti; una distinta firmata relativa al numero delle quote di nuova emissione e di quelle riprese durante l'esercizio, come anche di quelle in circolazione alla fine dello stesso.

³ Il conto annuale da consegnarsi conformemente al capoverso 2 indicherà quale parte dei profitti in capitale che vi figurano è stata conseguita in società che appartengono al fondo.

⁴ Se il rapporto di gestione o il conto annuale non è stato ancora compilato nei sei mesi successivi alla fine dell'esercizio, il contribuente è tenuto a informare l'Amministrazione federale delle contribuzioni, prima della scadenza del settimo mese, dei motivi del ritardo e della data alla quale verrà presumibilmente compilato il rapporto di gestione o il conto annuale.

Art. 33

2. Liquidazione;
trasferimento
della sede
all'estero

¹ Se un fondo d'investimento viene sciolto, il contribuente deve informarne l'Amministrazione federale delle contribuzioni prima di procedere a qualsiasi operazione di liquidazione.

² La negoziazione delle quote in borsa sarà sospesa a partire dal momento in cui il fondo viene sciolto.

³ La ripartizione del ricavato della liquidazione è consentita soltanto dopo che l'Amministrazione federale delle contribuzioni vi abbia dato il suo assenso.

⁴ Se il contribuente vuol trasferire la sede all'estero e se un'altra persona domiciliata in Svizzera non gli succede nelle sue obbligazioni fiscali, conformemente all'articolo 10 capoverso 2 della legge, egli è tenuto ad informarne senza indugio l'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 34

IV. Non riscossione dell'imposta dietro presentazione di una dichiarazione bancaria
1. Condizioni

¹ Se il contribuente rende plausibile che il reddito imponibile delle quote in un fondo d'investimento perverrà almeno per l'80 per cento da fonti estere, per un periodo presunto durevole, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può autorizzarlo, su richiesta, a non pagare l'imposta nella misura in cui il reddito è pagato, girato o accreditato a stranieri dietro presentazione di una dichiarazione bancaria (affidavit).

² L'autorizzazione è concessa se il contribuente dà tutte le garanzie per un controllo efficace dei conti annuali e delle dichiarazioni bancarie che gli vengono consegnate; essa può essere limitata alle dichiarazioni di determinate banche.

³ L'Amministrazione federale delle contribuzioni revoca la autorizzazione se non sono più garantiti il suo uso corretto o il controllo.

Art. 35

2. Termine

¹ Trascorsi tre anni dalla fine dell'anno civile nel quale è maturato, il reddito imponibile non può più essere distribuito senza ritenuta d'imposta, dietro presentazione di una dichiarazione bancaria, anche se per il rimanente le condizioni richieste fossero adempiute.

² Gli uffici di pagamento rispondono in solido con il contribuente della corresponsione dell'imposta che, contrariamente a quanto dispone il capoverso 1, non fosse stata pagata.

Art. 36

3. Dichiarazione bancaria
a. Rilascio

¹ Una dichiarazione può essere rilasciata soltanto da una banca, intesa ai termini dell'articolo 2a lettera a dell'ordinanza sulle banche del 17 maggio 1972^{18, 19}

² Nella dichiarazione la banca è tenuta ad attestare per iscritto che:

- a. alla scadenza del reddito imponibile il diritto di godimento sulla quota competeva ad uno straniero;
- b. alla scadenza del reddito imponibile la quota si trovava presso di essa in deposito aperto;

¹⁸ RS 952.02

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 23 ago. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1772).

c. il reddito imponibile è stato accreditato ad un conto da essa tenuto per detto straniero.

³ L'Amministrazione federale delle contribuzioni delimita le categorie di stranieri a favore dei quali può essere rilasciata una dichiarazione bancaria.

⁴ Una banca che, alla scadenza del reddito imponibile, non detiene le quote in deposito proprio può rilasciare una dichiarazione solo fondandosi su una dichiarazione corrispondente di un'altra banca svizzera (cpv. 1).

⁵ L'Amministrazione federale delle contribuzioni può, in via eccezionale, accettare anche le dichiarazioni di una banca estera sottoposta a vigilanza ufficiale.

Art. 37

b. Controllo

¹ La banca che rilascia una dichiarazione deve presentare, su richiesta dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, i documenti giustificativi necessari al controllo, compresi quelli che, se del caso, essa deve procurarsi presso la banca estera (art. 36 cpv. 5).

² Se la banca si rifiuta di presentare i documenti giustificativi, se quelli presentati sono insufficienti o se essa rimette una dichiarazione inesatta, l'imposta deve essere pagata; inoltre l'Amministrazione federale delle contribuzioni può interdire alla banca di rilasciare delle dichiarazioni ed informare le altre banche e il contribuente che, in avvenire, le dichiarazioni di detta banca sono inefficaci. È riservata l'apertura di un procedimento penale.

Art. 38

4. Rendiconto

¹ Se l'ammontare del reddito imponibile da distribuirsi senza dichiarazione bancaria non è ancora stabilito alla scadenza dell'imposta preventiva, questa va pagata a titolo provvisorio in base ad una valutazione dell'ammontare del reddito.

² Il rendiconto definitivo quanto all'imposta dovuta deve essere presentato entro sei mesi dalla sua scadenza.

³ Se, dopo che sia stato rilasciato il rendiconto definitivo, dei redditi imponibili sono ancora versati dietro presentazione di una dichiarazione bancaria, l'imposta preventiva già pagata su i detti redditi può essere dedotta nel rendiconto successivo.

Capo terzo: Imposta sulle vincite alle lotterie

Art. 39

I. Oggetto dell'imposta

¹ Se un biglietto di lotteria o una giocata dà diritto a più vincite in denaro, il loro totale è determinante ai fini dell'obbligazione fiscale.

² Per le vincite conseguite con biglietti di lotteria frazionati, determinante ai fini dell'obbligazione fiscale è la vincita complessiva rispondente al biglietto intero.

³ Sono considerate affini alle lotterie, ai termini dell'articolo 6 capoverso 2 della legge, le operazioni parificate alle lotterie e ai concorsi dall'articolo 43 dell'ordinanza del 27 maggio 1924²⁰ per l'esecuzione della legge federale dell'8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate.

Art. 40

II. Iscrizione come contribuente

¹ Chiunque organizza in Svizzera una lotteria o un'operazione affine alle lotterie per la quale sono previsti premi in denaro di più di 50 franchi, come anche chiunque pattuisce scommesse professionali, è tenuto, prima di rendere pubblica l'operazione, ad annunciarsi spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

² La dichiarazione menzionerà: il nome (ditta) e il domicilio dell'organizzatore e di un suo eventuale rappresentante; la designazione dell'organizzazione; il numero delle serie; separatamente per ciascuna serie, l'ammontare dell'emissione, il numero dei biglietti, il numero e il totale dei premi; la durata dell'operazione; la data dell'estrazione; il termine di prescrizione dei premi non ritirati (art. 12 della LF dell'8 giu. 1923²¹ concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate).

³ Le autorità cantonali, competenti per autorizzare le lotterie e le scommesse, sono tenute a ricordare agli organizzatori il loro obbligo, previsto al capoverso 1, di annunciarsi all'Amministrazione federale delle contribuzioni; esse devono mandare a questa amministrazione un duplicato della distinta che inviano alla Divisione di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia quanto alle autorizzazioni concesse.

Art. 41

III. Pagamento dell'imposta; attestazione

¹ L'imposta è calcolata sull'ammontare complessivo dei premi in denaro di più di 50 franchi, vinti con biglietti venduti o con giocate; essa deve essere pagata spontaneamente all'Amministrazione federale delle

²⁰ RS 935.511

²¹ RS 935.51

contribuzioni entro 30 giorni dall'estrazione, in base a un rendiconto da farsi su modulo ufficiale.

² Se desidera procedere all'estrazione prima che si sia iniziata o terminata la vendita dei biglietti, l'organizzatore deve informarne l'Amministrazione federale delle contribuzioni. Essa stabilisce, allora, i termini per il pagamento dell'imposta.

³ L'organizzatore o gli uffici di pagamento informeranno i vincitori dei premi decurtati dell'imposta che essa è rimborsabile soltanto in base all'attestazione di cui all'articolo 3 capoverso 2 e gli rilasceranno, su richiesta, l'attestazione.

Art. 42

IV. Rimborso dell'imposta riscossa sui premi non ritirati

¹ Scaduto il termine di prescrizione dei premi non ritirati, l'organizzatore può chiedere all'Amministrazione federale delle contribuzioni il rimborso dell'imposta che è in grado di provare d'aver pagata sui premi non ritirati o, d'intesa con l'Amministrazione, computare tale imposta nel prossimo rendiconto.

² L'organizzatore è tenuto ad allegare all'istanza di rimborso o al rendiconto d'imposta una distinta nella quale devono figurare la designazione dell'organizzazione, la data dell'estrazione, il numero del biglietto non ritirato e l'ammontare della vincita al lordo dell'imposta; in pari tempo, l'organizzatore è tenuto a certificare per iscritto che l'imposta rimborsata o computata sarà devoluta all'opera alla quale è destinata la lotteria e che verrà allibrata in conseguenza.

³ Il diritto al rimborso si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile nel quale l'imposta è stata pagata.

Capo quarto: Imposta sulle prestazioni d'assicurazione

Art. 43

I. Oggetto dell'imposta
1. Risoluzione anticipata dell'assicurazione; cessione, ecc.

¹ Una prestazione d'assicurazione fondata su risoluzione anticipata dell'assicurazione è soggetta all'imposta se lo stipulante o l'avente diritto è domiciliato in Svizzera al momento in cui chiede la risoluzione (istanza di riscatto, ecc.) o al momento in cui l'assicuratore dichiara la risoluzione.

² Se la risoluzione anticipata porta su tutta o su parte dell'assicurazione e la prestazione che ne deriva, da sola o addizionata alle somme già versate in base alla stessa assicurazione, eccede 5000 franchi, la prestazione è assoggettata all'imposta, comprese le prestazioni anteriori non ancora tassate.

³ Se un'assicurazione è trasferita da un portafoglio svizzero ad un portafoglio estero o se una persona domiciliata in Svizzera cede i suoi di-

ritti derivanti dall'assicurazione ad una persona domiciliata all'estero (art. 7 cpv. 2 della legge), l'imposta è calcolata sull'ammontare più alto delle prestazioni in capitale concordate per l'avverarsi dell'evento assicurato o, se si tratta di rendite e di pensioni, sul loro valore monetario al giorno concordato per l'inizio del pagamento.

Art. 44

2. Partecipazioni agli utili

¹ Le partecipazioni agli utili non sono assoggettate all'imposta se vengono impiegate come premi per un'assicurazione supplementare, compiute volta per volta su premi dovuti o versate all'avente diritto.

² Se le partecipazioni agli utili vengono accreditate con interesse continuo all'avente diritto che ne può disporre liberamente, gli importi accreditati costituiscono averi di clienti ai termini dell'articolo 4 capoverso 1 lettera *d* della legge.

³ Le altre partecipazioni agli utili sono assoggettate alla imposta, a titolo di prestazioni d'assicurazione, all'atto del versamento.

Art. 45

3. Assicurazioni di gruppo, ecc.; cambio del posto di lavoro degli assicurati

¹ Per le assicurazioni di gruppo, al fine di evitare complicazioni sproporzionate, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può, con gli oneri e alle condizioni da essa stabiliti, liberare dall'obbligazione fiscale le prestazioni dell'assicuratore di gruppo o quelle dello stipulante dell'assicurazione di gruppo.

² Se l'assicuratore di gruppo versa la sua prestazione direttamente all'assicurato o ad un avente diritto, egli deve indicare nella dichiarazione della prestazione imponibile anche lo stipulante dell'assicurazione di gruppo.

³ L'assicuratore di gruppo o lo stipulante dell'assicurazione di gruppo che è esente dall'obbligazione fiscale (cpv. 1), non è dispensato dal tenere la contabilità conformemente all'articolo 2. Dandosi il caso del capoverso 2, lo stipulante dell'assicurazione di gruppo è tenuto a presentare, su richiesta dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, i documenti giustificativi quanto al rapporto assicurativo.

⁴ La liquidazione di buonuscita versata ad un assicurato in caso di resiliazione anticipata del rapporto di servizio è liberata dall'imposta se è trasferita direttamente, ai fini del riscatto, dall'istituzione assicurativa del vecchio datore di lavoro a quella del nuovo datore di lavoro.

⁵ Il presente articolo si applica per analogia alle assicurazioni individuali concluse da un'istituzione di previdenza in quanto stipulante.

Art. 46

II. Iscrizione come contribuente

¹ Chiunque pratica in Svizzera l'assicurazione sulla vita o l'assicurazione di rendite e di pensioni ha l'obbligo, prima di iniziare la sua atti-

vità, di dichiararsi spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni; la dichiarazione può essere collegata con quella richiesta per la tassa di bollo sulle quietanze dei premi d'assicurazione.

² La dichiarazione delle compagnie d'assicurazione concessionarie menzionerà: il nome (ditta) e la sede della compagnia; i rami assicurativi praticati e l'inizio dell'attività.

³ Il capoverso 2 si applica per analogia agli istituti, casse ed altri enti aventi per scopo l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità, i superstiti o la previdenza sociale, nonché ai datori di lavoro e alle associazioni di categoria professionale che hanno istituzioni di previdenza o d'assicurazione; essi invieranno, con la dichiarazione, gli statuti, il regolamento e ogni altro documento necessario al controllo dell'obbligazione fiscale e, in caso, indicheranno l'assicuratore di gruppo.

⁴ Le modificazioni sopravvenute dopo l'inizio dell'attività relativamente ai fatti da dichiarare o ai giustificativi da inviare conformemente ai capoversi 2 e 3, in particolare la partecipazione di nuovi assicuratori di gruppo, devono essere dichiarate spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 47

III. Notifica
sostitutiva del
pagamento
dell'imposta
1. Notifica

¹ L'assicuratore deve consegnare spontaneamente le notifiche previste all'articolo 19 della legge servendosi dei moduli prescritti.

² L'Amministrazione federale delle contribuzioni può accettare, con gli oneri e alle condizioni da essa stabiliti, notifiche non firmate.

³ Se più prestazioni in capitale devono essere corrisposte successivamente in base alla medesima assicurazione, la notifica della prima prestazione menzionerà quelle che verranno a scadere più tardi.

⁴ Le rendite a termine devono essere notificate, come prestazioni in capitale, per il loro valore monetario all'atto del versamento della prima rendita; devono essere indicate le basi di calcolo di detto valore e la scadenza dell'ultima rendita.

⁵ Per quanto riguarda le rendite vitalizie e le pensioni, nella notifica della prima rendita figureranno l'inizio dei pagamenti, l'ammontare della rendita annua e le scadenze delle rendite successive; una nuova notifica deve essere presentata soltanto in caso di aumento della rendita o di cambiamento dell'avente diritto.

Art. 48

2. Opposizione
alla notifica

¹ Solo il terzo, come parte lesa, può opporsi alla notifica di una rendita proveniente da un'assicurazione di responsabilità civile, a meno che non abbia autorizzato il versamento della prestazione allo stipulante.

² Quando le clausole di una polizza consentono all'assicuratore di versare la prestazione al portatore, ma questi non fornisce i dati personali

e l'indirizzo per giustificare la sua qualità di stipulante o di avente diritto, o quella di un terzo, o se il mandatario o l'esecutore testamentario dello stipulante o dell'assicurato non rivela all'assicuratore i dati personali e l'indirizzo dell'avente diritto, tale omissione è equiparata ad opposizione alla notifica.

Art. 49

IV. Pagamento dell'imposta
1. Rendiconto

L'imposta sulle prestazioni d'assicurazione, alla cui notifica è stata fatta opposizione, deve essere pagata spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni entro 30 giorni dopo la fine di ogni mese, per le prestazioni eseguite nello stesso, in base a un rendiconto da farsi su modulo ufficiale.

Art. 50

2. Attestazione quanto alla deduzione dell'imposta

¹ L'assicuratore informerà il beneficiario di una prestazione d'assicurazione decurtata dell'imposta che essa è rimborsabile soltanto in base all'attestazione di cui all'articolo 3 capoverso 2 e, su richiesta, gli rilascerà l'attestazione servendosi del modulo prescritto.

² Per quanto riguarda le rendite vitalizie e le pensioni verrà rilasciata una sola attestazione per tutto l'anno civile.

³ Se una prestazione d'assicurazione è ripartita fra più aventi diritto, ciascuno di essi può esigere, per la sua parte, un'attestazione da designarsi come attestazione parziale.

Titolo II. Rimborso dell'imposta

Capo primo: Diritto al rimborso

Art. 51

I. Aventi diritto
1. Persone in soggiorno; assoggettamento limitato alle imposte

¹ Chiunque, per il semplice fatto di soggiornare in Svizzera, è assoggettato illimitatamente alle imposte secondo la legislazione fiscale cantonale, ha diritto al rimborso dell'imposta preventiva, se la prestazione imponible è maturata nel periodo del suo assoggettamento.

² Una persona fisica che, secondo la legislazione fiscale cantonale non è assoggettata illimitatamente alle imposte cantonali, ma che, in forza delle disposizioni di legge deve pagare imposte federali, cantonali o comunali sui redditi colpiti dalla imposta preventiva o sulla sostanza da cui detti redditi provengono, ha diritto, sino a concorrenza di tali imposte, al rimborso dell'imposta preventiva dedotta dai redditi, se la prestazione imponible è maturata nel periodo del suo assoggettamento.

³ Chiunque chiede il rimborso conformemente ai capoversi 1 e 2 deve presentare l'istanza all'autorità fiscale del Cantone cui compete l'imposizione del reddito o della sostanza.

Art. 52

2. Funzionari svizzeri all'estero

¹ Le persone al servizio della Confederazione che, alla scadenza della prestazione imponibile, erano domiciliate o soggiornavano all'estero e vi erano esentate dalle imposte dirette in virtù di una convenzione o dell'uso internazionale, hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta da questa prestazione.

² L'istanza di rimborso, redatta su modulo ufficiale, deve essere presentata all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

³ L'imposta preventiva è rimborsata in contanti o computata nell'imposta per la difesa nazionale²² dovuta dall'istante.

Art. 53

3. Casse d'assicurazioni e istituzioni di previdenza

¹ Istituti, casse ed altri enti aventi per scopo l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità, i superstiti o la previdenza sociale, hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta dai redditi fruttati dai loro propri investimenti o da quelli da essi fatti a nome dei loro depositanti.

² L'istanza deve essere presentata all'Amministrazione federale delle contribuzioni; se comprende anche redditi fruttati da investimenti fatti a nome di depositanti, essa deve essere corredata di una distinta menzionante i dati personali e l'indirizzo dei depositanti, l'ammontare dei loro investimenti e il reddito lordo da essi fruttato.

³ I singoli depositanti non hanno, in proprio, alcun diritto al rimborso dell'imposta preventiva da chiedersi conformemente al capoverso 1, e nessuna attestazione può essergli rilasciata per esercitare un diritto del genere.

⁴ L'articolo 25 della legge, concernente la perdita del diritto al rimborso quando non si dia registrazione dei redditi, si applica per analogia alle istituzioni che non sono giuridicamente indipendenti.

Art. 54

4. Associazioni di risparmio e casse di risparmio aziendali

¹ Se, in un'associazione di risparmio o in una cassa di risparmio, intese ai termini dell'articolo 9 capoverso 2 della legge, l'ammontare lordo della quota ai redditi colpiti dall'imposta preventiva spettante a un depositante non eccede 50 franchi per anno civile, il diritto al rimborso dell'imposta afferente a detta quota compete all'associazione o

²² Ora: imposta federale diretta

alla cassa, per conto del depositante; l'istanza deve essere presentata all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

² Se l'ammontare lordo della quota ai redditi eccede 50 franchi, l'associazione o la cassa informerà il depositante che egli deve chiedere in proprio il rimborso dell'imposta preventiva afferente alla sua quota e che esso gli sarà concesso soltanto in base ad un'attestazione giusta l'articolo 3 capoverso 2, che l'associazione o la cassa rilascerà su richiesta del depositante.

³ Per evitare complicazioni sproporzionate, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può, con gli oneri e alle condizioni da essa stabiliti, consentire che un'associazione o una cassa chieda il rimborso senza tener conto dell'ammontare della quota ai redditi spettanti ai depositanti.

Art. 55

Alla stessa stregua delle persone giuridiche hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva:

- a.²³ le imprese gestite in comune (consorzi di costruzione ecc.) e le comunioni di proprietari per piani (art. 712a segg. Codice civile²⁴) per la quota spettante ai comproprietari domiciliati in Svizzera, se l'imposta preventiva è stata dedotta dai redditi di capitali su beni patrimoniali utilizzati esclusivamente per gli scopi dell'impresa comune, rispettivamente per finanziare spese e oneri comuni della comunione di proprietari per piani e se una distinta di tutti i partecipanti (con cognome, nome, indirizzo, domicilio e quota di partecipazione) è allegata all'istanza di rimborso;
- b. le unioni di persone senza personalità giuridica, ma che dispongono di un'organizzazione propria e svolgono la loro attività esclusivamente o principalmente in Svizzera, se i loro membri non sono assoggettati ad imposta sulla loro quota ai redditi ed alla sostanza dell'unione e non fanno valere personalmente un diritto al rimborso per la loro quota ai redditi dell'unione;
- c. le masse patrimoniali amministrate in Svizzera, destinate a scopi speciali, senza pur tuttavia avere la personalità giuridica, se i beni e il loro reddito non possono essere fiscalmente attribuiti a persone determinate.

5. Unioni di persone e masse patrimoniali senza personalità giuridica

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2994).

²⁴ RS 210

Art. 56

II. Circostanze speciali
1. Banchieri privati

¹ I banchieri privati sottoposti alla legge federale dell'8 novembre 1934²⁵ su le banche e le casse di risparmio, che esercitano la loro attività come ditta individuale, devono presentare all'Amministrazione federale delle contribuzioni l'istanza di rimborso dell'imposta preventiva dedotta dai redditi fruttati dall'attivo dell'impresa.

² Le disposizioni dell'articolo 25 della legge, concernenti la perdita del diritto al rimborso quando non si dia registrazione dei redditi nei libri di commercio, si applicano all'imposta preventiva dedotta dai redditi fruttati dall'attivo dell'impresa.

Art. 57

2.
Rappresentante e successore fiscale

¹ Chiunque rappresenta un terzo (per es. il marito, il detentore della patria potestà ecc.) o lo sostituisce nell'obbligazione fiscale quanto ai redditi colpiti dall'imposta preventiva o alla sostanza da cui derivano, ha diritto al rimborso dell'imposta in luogo e vece del terzo.

² Il rimborso è concesso conformemente alle norme che si applicano al rappresentato o all'autore del diritto.

Art. 58

3. Eredi
a. Diritto

¹ Se una prestazione colpita dall'imposta preventiva matura prima dell'apertura di una successione, gli eredi hanno diritto al rimborso dell'imposta, in luogo e vece del defunto, qualunque sia il loro domicilio o soggiorno.

² Se il reddito assoggettato all'imposta preventiva, derivante da un elemento della successione, matura dopo la morte dell'autore della stessa, ma prima che la successione venga divisa, ogni erede ha diritto al rimborso dell'imposta preventiva in proporzione alla sua quota successoria, nella misura in cui soddisfa personalmente alle condizioni richieste.

³ Se, in forza della legislazione cantonale, una comunione ereditaria deve pagare come tale delle imposte su il reddito o la sostanza per i redditi colpiti dall'imposta preventiva o per la sostanza da cui derivano, il capoverso 2 si applica per analogia.

Art. 59

b. Procedura

¹ Se, alla sua morte, l'autore della successione era assoggettato illimitatamente alle imposte in Svizzera, gli eredi devono chiedere il rimborso dell'imposta preventiva sia in comune, sia per il tramite di un rappresentante comune; nella istanza devono figurare i dati personali e l'indirizzo di tutti gli eredi e la loro quota alla successione.

² L'istanza deve essere presentata all'autorità fiscale cantonale competente per la tassazione dell'autore della successione, con un duplicato per ciascun Cantone in cui sono assoggettati ad imposta gli eredi facenti parte della comunione ereditaria. L'autorità trasmette i duplicati dell'istanza, apportandovi eventualmente le sue osservazioni, alle autorità cantonali competenti per gli eredi.

³ I Cantoni possono prevedere, nelle loro disposizioni di esecuzione, un ordinamento differente da quello dei capoversi 1 e 2, quando, nei casi di successione, il rimborso dell'imposta preventiva è trattato esclusivamente dalle autorità del medesimo Cantone.

⁴ Se, alla sua morte, l'autore della successione non era assoggettato il-limitatamente alle imposte in Svizzera, ogni erede avente diritto al rimborso giusta l'articolo 58 capoverso 2 deve presentare l'istanza all'autorità per lui personalmente competente.

Art. 60

4. Pluralità di aventi diritto (club d'investimento, club di sport-toto, prestazioni d'assicurazione)

¹ Se venti persone, al massimo, sono legate fra di loro per contratto allo scopo di effettuare ed amministrare in comune degli investimenti in titoli (club d'investimento), l'Amministrazione federale delle contribuzioni può consentire, con gli oneri e alle condizioni da essa stabiliti, che il rimborso dell'imposta preventiva dedotta dal reddito dei titoli venga chiesto con istanza comune da presentarsi alla Confederazione.

² Se, con una giocata in comune, più persone hanno vinto un premio di lotteria da cui è stata dedotta l'imposta preventiva (club di sport-toto, ecc.), il suo rimborso deve essere chiesto da ciascuno dei partecipanti in proporzione alla quota di vincita; l'istanza deve essere corredata di un'attestazione firmata dal titolare dell'attestazione originale (art. 41 cpv. 3), nella quale devono figurare tutte le informazioni dell'attestazione originale e la quota alla vincita che spetta all'istante. Se tutti i partecipanti sono assoggettati ad imposta nel medesimo Cantone, l'autorità cantonale competente può consentire, con gli oneri e alle condizioni da essa stabiliti, che il rimborso venga chiesto con istanza comune.

³ Se più persone avevano diritto ad una prestazione d'assicurazione da cui è stata dedotta l'imposta preventiva e se è stata rilasciata una sola attestazione quanto alla deduzione, il rimborso dell'imposta può essere chiesto soltanto da quella persona che presenta l'attestazione.

⁴ Se l'attestazione quanto alla deduzione dell'imposta menziona che il diritto derivante dall'assicurazione era costituito in pegno all'atto del versamento della prestazione, l'imposta preventiva è rimborsata all'avente diritto o al creditore pignoratizio, ma soltanto con il consenso dell'uno o dell'altro.

Art. 61

5. Rapporti fiduciari

¹ L'imposta preventiva dedotta dal reddito di valori affidati a un fiduciario è rimborsata soltanto se il fiduciante soddisfa alle condizioni richieste per il rimborso.

² L'istanza di rimborso deve essere presentata dal fiduciante; essa menzionerà il rapporto fiduciario e designerà le persone che vi partecipano, con i loro dati personali e l'indirizzo.

Art. 62

6. Operazioni a termine in o fuori borsa

Se il reddito fruttato da un titolo che è oggetto di un'operazione a termine in o fuori borsa matura fra il giorno della stipulazione e quello della liquidazione, il diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta da tale reddito compete al venditore a termine se, alla scadenza del reddito, ad esso apparteneva il titolo e la cedola; in caso contrario, il diritto al rimborso, compete al terzo che, alla scadenza del reddito, aveva il diritto di godimento sul titolo consegnato a termine.

Capo secondo: Rimborso da parte della Confederazione**Art. 63**

I. Amministrazione federale delle contribuzioni

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni emana le istruzioni generali e prende le decisioni particolari necessarie al rimborso dell'imposta preventiva da parte della Confederazione; essa stabilisce la forma e il contenuto dei moduli per le istanze di rimborso e dei questionari e designa i documenti giustificativi da allegare alle istanze.

² Gli articoli 6 e 7, concernenti le richieste d'informazioni, le audizioni e la verifica dei libri di commercio, si applicano per analogia alla procedura di rimborso.

Art. 64

II. Obblighi dell'istante

¹ L'istanza di rimborso deve essere presentata all'Amministrazione federale delle contribuzioni su modulo ufficiale.

² Un medesimo avente diritto al rimborso può, di regola, presentare una sola istanza l'anno; sono riservate le istanze di cui agli articoli 29 capoverso 3, e 32 capoverso 2 della legge.

³ Gli istanti che hanno l'obbligo di avere i libri di commercio devono organizzare e tenere la contabilità in modo che, senza particolari difficoltà, sia possibile accertare e provare con certezza i fatti determinanti per il diritto al rimborso; l'articolo 2 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

Art. 65

III. Rimborso
per acconti
1. Condizioni e
procedura²⁶

¹ Se l'avente diritto rende plausibile che il suo diritto al rimborso calcolato per l'anno intero è di almeno 4000 franchi, l'Amministrazione federale delle contribuzioni gli concede, a richiesta, dei rimborsi per acconti.

² ...²⁷

³ Chiunque ha ottenuto dei rimborsi per acconti è tenuto, nei tre mesi successivi alla fine dell'anno di cui trattasi, a presentare un'istanza per l'ammontare totale dell'imposta preventiva menzionando gli acconti ricevuti.

Art. 65a²⁸

2. Calcolo

¹ I rimborsi per acconti vengono fatti alla fine di ciascuno dei tre primi trimestri e calcolati di principio in modo che corrispondano circa a un quarto dell'ammontare probabile da rimborsare per l'anno civile o per l'esercizio commerciale di cui trattasi.

² Se le scadenze dei redditi gravati dall'imposta preventiva sopravvenendo prevalentemente in un trimestre dell'anno civile o dell'esercizio commerciale, occorre tenerne conto per il calcolo dei rimborsi per acconti.

³ Nel calcolo dei rimborsi per acconti i diritti al rimborso dell'imposta preventiva non vengono presi in considerazione nella misura in cui i corrispondenti importi dell'imposta preventiva da pagare all'Amministrazione federale delle contribuzioni siano esigibili solo nel successivo anno civile o esercizio commerciale.

Capo terzo: Rimborso da parte del Cantone**Art. 66**

I. Autorità
1.
Amministrazione
federale delle
contribuzioni

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni esercita la vigilanza della Confederazione quanto al rimborso dell'imposta preventiva da parte di Cantoni.

² L'Amministrazione federale delle contribuzioni vigila che le prescrizioni federali siano applicate in modo uniforme ed emana le istruzioni generali necessarie ad uso delle autorità cantonali. Essa è autorizzata, segnatamente, a:

- a. prescrivere l'uso di moduli determinati;

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2994).

²⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 22 nov. 2000 (RU **2000** 2994).

²⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2994).

- b. esaminare ogni documento dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni e, in casi particolari, disporre altre indagini o far uso in proprio dei poteri d'indagine di un ufficio cantonale dell'imposta preventiva;
- c. prendere parte alla procedura dinanzi all'autorità di ricorso e a presentare le sue conclusioni;
- d. chiedere la revisione di una procedura chiusa con decisioni passata in giudicato.

³ Il diritto, spettante al Consiglio federale, di presentare un ricorso di diritto amministrativo (art. 103 cpv. 2 OG²⁹) è esercitato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 67

2. Autorità cantonali

¹ L'autorità designata dal Cantone vigila che le prescrizioni federali siano applicate in modo uniforme sul territorio cantonale ed esercita la sorveglianza sugli uffici cui compete il rimborso dell'imposta preventiva.

² I Cantoni, prima della stampa, devono sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni i moduli previsti per le istanze di rimborso dell'imposta preventiva.

³ I rimborsi concessi devono essere iscritti in un apposito registro; le istanze di rimborso evase e i mezzi di prova devono essere conservati, in buon ordine, per cinque anni dalla fine dell'anno civile nel quale la decisione di rimborso è passata in giudicato.

⁴ Se un'autorità cantonale vuol far verificare, conformemente all'articolo 50 capoverso 2 della legge, un'attestazione relativa alla deduzione dell'imposta presso la persona che l'ha rilasciata, come anche le informazioni complementari che ha dato, essa ne deve presentare richiesta scritta all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 68

II. Procedura
1. Istanza

¹ L'istanza di rimborso deve essere presentata all'autorità competente su modulo ufficiale.

² Un'attestazione relativa alla deduzione dell'imposta (art. 3 cpv. 2) deve essere allegata spontaneamente all'istanza, se l'imposta di cui è chiesto il rimborso è stata dedotta:

- a. dalle vincite alle lotterie (art. 41 cpv. 3 e art. 60 cpv. 2);
- b. dal reddito fruttato da investimenti operati da associazioni di risparmio o da casse di risparmio aziendali, se il rimborso deve essere chiesto dal depositante (art. 54 cpv. 2).

²⁹ RS 173.110. Alla disp. cit., nel testo del 16 dic. 1943 (CS 3 499), corrisponde ora l'art. 103 lett. b nel testo del 20 dic. 1968.

2. Rimborso
senza previa
istanza

Art. 69

¹ I Cantoni il cui periodo di tassazione è di più di un anno possono prescrivere nelle disposizioni d'esecuzione che, per gli anni in cui non deve essere consegnata una dichiarazione d'imposta cantonale, l'imposta preventiva sia rimborsata d'ufficio alle persone fisiche che non chiedono il rimborso conformemente all'articolo 31 capoverso 3 della legge.

² L'ammontare rimborsato senza istanza non può eccedere l'80 per cento dell'imposta rimborsata per l'anno precedente in base all'ultima istanza, non compresa l'imposta afferente ai redditi straordinari (buoni, azioni gratuite, eccedenze di liquidazione, vincite alle lotterie, ecc.); le somme inferiori a 50 franchi non sono rimborsate senza istanza.

³ Chiunque ha ottenuto il rimborso dell'imposta preventiva senza previa istanza è tenuto a presentarne una, sia a richiesta speciale dell'autorità, sia prima di lasciare il Cantone, e in ogni caso al momento in cui deve consegnare una dichiarazione d'imposta ai termini del diritto cantonale; l'istanza deve menzionare tutti i dati necessari all'accertamento esatto del diritto al rimborso per l'anno per il quale esso è stato concesso senza previa istanza e al conguaglio delle differenze in più o in meno.

⁴ Chiunque non soddisfa alle obbligazioni di cui al capoverso 3 è tenuto a restituire l'ammontare rimborsatogli senza previa istanza. È riservata l'apertura del procedimento penale.

⁵ Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni di cui ai capoversi 3 e 4.

Titolo III. Disposizione finale

Art. 70

Entrata in vigore ¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1967.

² A partire da tale data sono abrogate le ordinanze del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane concernenti l'imposta preventiva, n. 1a del 20 novembre 1944³⁰, n. 2 del 30 giugno 1944³¹, n. 3, del 21 gennaio 1946³², n. 4b del 19 dicembre 1951³³, e l'ordinanza del 31 agosto 1945³⁴ per garantire i diritti fiscali in materia di assicurazioni.

³⁰ [CS 6 346]

³¹ [CS 6 349]

³² [CS 6 351]

³³ [RU 1951 1314]

³⁴ [CS 6 356]

Disposizioni finali della modificazione del 22 novembre 2000³⁵

¹ Le nuove disposizioni sono applicabili alle prestazioni imponibili che scadono dopo il 31 dicembre 2000. L'articolo 24a è applicabile ai casi in cui il termine secondo l'articolo 4a capoverso 2 della legge decorre dopo il 31 dicembre 2000.

² L'abrogazione dell'articolo 14 capoverso 2 vale per le obbligazioni, le cartelle ipotecarie e le rendite fondiari emesse in serie dopo il 31 dicembre 2000.

